

Roma, 06/05/2022

PROT. N. 47/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 47/2022

LORO SEDI

Oggetto: Sconto in fattura anche per il rilascio Visto di Conformità

Carissimi,

In tema di sconto in fattura, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (nonché delle attestazioni e delle asseverazioni) concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione, previsto per l'intervento agevolato. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 243 del 4 maggio 2022. Sotto il profilo procedurale, ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura la normativa prevede che il contribuente richieda il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Con la risposta a interpello n. 243 del 4 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **sconto in fattura** per il rilascio del **visto di conformità**.

In base all'art. 121 decreto Rilancio, i soggetti che sostengono le **spese** per gli interventi agevolati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'opzione può essere esercitata non solo con riferimento agli interventi del superbonus ma anche agli interventi di:

- recupero del **patrimonio edilizio**;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Sotto il profilo procedurale, ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto, l'art. 119, comma 11, del decreto Rilancio prevede che, relativamente al superbonus il contribuente richiede il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Come precisato con la circolare n. 30/E del 2020, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (nonché delle attestazioni e delle asseverazioni) concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione, previsto per ciascun intervento agevolato.

A decorrere **dal 1° gennaio 2022**, la legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 29, lettera b, legge n. 234/2021) ha inserito nell'art. 121 del decreto Rilancio il comma 1-ter (in precedenza inserito, con identica formulazione, dal D.L. n. 157/2021, successivamente abrogato), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. n. 157/2021.

Il comma 1-ter dell'art. 121 del decreto Rilancio, stabilisce, in particolare, che, per le spese relative agli interventi elencati, ai fini dell'**esercizio dell'opzione** il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

La norma espressamente sancisce che rientrano tra le **spese detraibili** per gli interventi di cui al comma 2 citato anche quelle **sostenute per il rilascio del visto di conformità**, delle **attestazioni** e delle **asseverazioni**, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli stessi interventi.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento